

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 54

(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

In caso di decesso del richiedente i benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al << de cuius >>, potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.

(3)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 26/1988

3 Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 26/1988

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 50/1990

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 48/1991

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 37/1993

8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993

9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000

10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000